

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48 comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della L. 16/6/1998 n. 191;
- la Legge n. 388/2000 Legge finanziaria 2001 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 Legge finanziaria 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 142, 143 e 144 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) sono state apportate modifiche all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 (istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF) stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente lo 0,80%;
- dalla data di entrata in vigore della Legge 133/2008 i comuni non potevano determinare aumenti tributari (ad accezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e pertanto, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di questo Ente è rimasta invariata fino al 31/12/2011;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/8/2011 n. 138, modificato nella legge di conversione 14/9/2011 n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, stabilisce che la sospensione, di cui alla precitata Legge n. 133/2008, non si applica a decorrere dall'anno 2012, e nello specifico i Comuni possono stabilire aliquote all'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli fissati dalla normativa statale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016) che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali prot. 8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 che chiarisce che il Consiglio

Comunale è l'unico organo a cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell'addizionale comunale in esame, ivi compresa la determinazione dell'aliquota;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, il quale ha sospeso per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune può unicamente variare in riduzione le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Vista la delibera di Giunta n. 189 del 20/12/2001 con la quale si incrementava l'addizionale comunale a 0,4 punti percentuali per l'anno 2002 e le successive delibere di conferma della stessa;

Viste le delibere di consiglio comunale:

- n. 20 del 10/05/2012 con la quale si sono determinate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEG per l'anno 2012, di seguito indicate con una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a euro 7.500,00:

Scaglioni reddito imponibile		Aliquota
da 0	Fino a € 15.000,00	0,40%
Oltre € 15.000,00	Fino a € 28.000,00	0,50%
Oltre € 28.000,00	Fino a € 55.000,00	0,55%
Oltre € 55.000,00	Fino a 75.000,00	0,60%
Oltre € 75.000,00		0,70%

- n. 16 del 16/5/2013, n. 14 del 31/3/2014, n. 2 del 25/2/2015 e 10 del 21/3/2016 con le quali sono state confermate le medesime aliquote ed esenzioni rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche modificato con delibera consigliare n. 19 del 10 maggio 2012 che prevede la progressività delle aliquote per scaglioni di reddito come stabilito dalla Legge 148/2011;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) approvato con delibera di giunta comunale n. 6 del 12/1/2017 e trasmesso al Consiglio comunale in data 16 gennaio 2017;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, C.1, del D.Lgs. n.267 del 2000, resi dal Responsabile del 4° Settore "Ragioneria e Tributi";

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, le stesse aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef approvate per l'anno 2016, differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed dal regolamento comunale, come segue:

Scaglioni reddito imponibile		Aliquota
da 0	Fino a € 15.000,00	0,40%
Oltre € 15.000,00	Fino a € 28.000,00	0,50%
Oltre € 28.000,00	Fino a € 55.000,00	0,55%
Oltre € 55.000,00	Fino a € 75.000,00	0,60%
Oltre € 75.000,00		0,70%

2. di dare atto che le predette aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio 2017 ai sensi del comma 169 art. 1 della Legge 296/2006;

3. di prendere atto che non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.500,00 annui.

4. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.